

BGE 113 III 79

Bundesgericht (BGE), 1987-06-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_113 III 79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_113_III_79)

FR: ATF 113 III 79

IT: DTF 113 III 79

Regeste

Regeste Art. 49 SchKG; Betreuung einer unverteilter Erbschaft. Kann eine unverteilter Erbschaft - beschränkt auf die Vermögenswerte des Nachlasses - als solche betrieben werden, so ist sie unter denselben Voraussetzungen auch im Rechtsöffnungsverfahren passivlegitimiert.

Erwägungen

E. 2

Le istanze di rigetto definitivo dell'opposizione sono dirette contro la "Succ. Sacchi Arrigo, Bellinzona, rappr. da Maria Sacchi ved.". Il Pretore ha ritenuto che, trattandosi di una comunione ereditaria e di un'esecuzione diretta contro la successione, il precetto esecutivo poteva validamente essere notificato ad uno solo degli eredi. Per contro, la domanda di rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto indicare necessariamente il nome di tutti i coeredi, anche se il precetto esecutivo menzionava unicamente la vedova Maria Sacchi. Tale omissione rendeva la domanda inammissibile. La Camera di cassazione civile ha considerato che l'opinione del Pretore, del resto conforme a parte della dottrina e della giurisprudenza, non appariva manifestamente insostenibile, ben potendosi negare capacità processuale alla successione medesima nella procedura di rigetto dell'opposizione e pertanto ritenere irricevibile l'istanza diretta BGE 113 III 79 S. 81 contro la sola comunione ereditaria senza l'indicazione dei singoli eredi.

E. 3

Non è contestato ed è ammesso dalle istanze cantonali che, in applicazione dell' art. 49 LEF , la successione poteva essere escussa come tale. Inconferente è pertanto il richiamo alla circolare del Tribunale federale n. 16 del 3 aprile 1925 (DTF 51 III 98), che ha per oggetto unicamente la designazione del creditore e del debitore nel precetto esecutivo, segnatamente quando sia implicata una comunione ereditaria. Se l'esecuzione è diretta contro una successione indivisa, la notificazione, se non esiste un rappresentante, deve essere fatta, come è avvenuto nel caso in esame, ad uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). I ricorrenti basano la censura di arbitrio segnatamente sulla DTF 102 II 385 , la quale dichiara che, poiché l'eredità indivisa può essere escussa come tale, dev'esserle riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione. L'erede al quale è stato notificato il precetto esecutivo rappresenta la successione anche nella procedura di rigetto, che è parte integrante del procedimento di esecuzione. La censura è fondata. Infatti, la condizione posta dal Pretore, e considerata non arbitraria dall'autorità cantonale di cassazione, nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione deve indicare il nome di tutti gli eredi, rende inefficace il principio espresso nella citata sentenza e non distingue sufficientemente tra un'esecuzione diretta, come nel caso specifico, contro la sola successione, ed un'esecuzione, sempre possibile, promossa contro ogni singolo erede. È

vero che non è necessariamente arbitraria la decisione che si pone in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, qualora sia fondata su motivi seri e sostenibili (DTF 93 I 283 consid. 5b). Nel caso concreto, tuttavia, le autorità cantonali giustificano la propria opinione unicamente con citazioni tratte da PANCHAUD/CAPREZ, *La mainlevée d'opposition*, pagg. 118 e 391. Trattasi in realtà, sempre e solo, della sentenza 29 novembre 1960 della Cour de justice di Ginevra (SJ 1962 pag. 183), la quale dichiara che, anche se è stata escussa la successione come tale, la domanda di rigetto dell'opposizione deve essere intimata ad ogni erede singolarmente. In quella sentenza l'autorità cantonale ginevrina cita la propria giurisprudenza, che si limita ad esigere l'indicazione di tutti gli eredi, e non solo della persona del de cuius nei casi in cui la comunione ereditaria sia attrice o istante. Tale giurisprudenza non esamina BGE 113 III 79 S. 82 però nei dettagli il caso speciale dell'esecuzione promossa contro un'eredità ai sensi dell' art. 49 LEF . Altri motivi a sostegno della tesi del Pretore, giudicata non arbitraria dell'autorità cantonale di cassazione, non sono indicati e non sono ravvisabili, se si tiene presente la stretta connessione tra l'esecuzione giusta l' art. 49 LEF e la procedura di rigetto di opposizione che ne costituisce il proseguimento ed il fatto che l' art. 49 LEF costituisce un'eccezione al principio secondo cui l'eredità indivisa non fruisce della personalità giuridica. Le decisioni impugnate devono pertanto essere annullate.

E. 4

Nell'esecuzione contro la successione come tale potranno essere pignorati solo gli attivi della stessa, esclusi quindi gli altri beni di ogni singolo erede (FRITZSCHE/WALDER, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. I § 11 n. 11; WALDER-BOHNER, *Zivilprozessrecht* § 7 n. 27 e nota in calce 29a), e va dato atto alla parte convenuta che la procedura è diretta solo contro l'eredità indivisa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.